

**REGOLAMENTO (CE) N. 1631/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 agosto 1997**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1145/97 della Commissione, del 24 giugno 1997, che istituisce un regime particolare di rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97<sup>(3)</sup>, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1145/97 ha stabilito a quali condizioni la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o il bilancio disponibile nel quadro dell'accordo succitato;

considerando che in base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione, di cui dispone la Commissione alla data del 13 agosto 1997, il bilancio disponibile nel quadro dell'accordo rischia di essere superato, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio

dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che di conseguenza è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate tra il 6 e il 12 agosto e sospendere il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate tra il 6 e il 12 agosto 1997 nel quadro del regolamento (CE) n. 1145/97 sono rilasciati nella misura del 3,78 % dei quantitativi richiesti.

2. Per i prodotti del settore vitivinicolo è sospeso il rilascio dei titoli di esportazione per le domande presentate a partire del 13 agosto 1997 e a partire dal 15 agosto 1997 è sospesa la presentazione di domande di titoli di esportazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1997, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.